

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE del LAZIO

- Roma -

RICORSO

Con istanza cautelare e contestuale ricorso ex art. 116 c.p.a.

Per la sig.ra **Liana Di Roma**, CF. DRMLNI70L53H501E, nata a Roma il 13.07.1970 e residente a Marcellina (RM) alla via Roma n. 1D, rapp.ta e difesa giusta mandato su foglio separato da considerarsi in calce al presente atto dagli Avv.ti Gianandrea Maria Perrella, CF. PRRGND82R18F839Y e Saverio Curcio, CF. CRCSVR79R25F839N, con i quali elegge domicilio digitale presso l'indirizzo p.e.c. saveriocurcio@avvocatinapoli.legalmail.it indicando per le comunicazioni anche l'indirizzo p.e.c. gianandreamariaperrella@legalmail.it, ed il numero di telefax 081422355;

- RICORRENTE –

Contro la **Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata**, P.IVA 10110821005, in persona del legale rapp.te p.t., dom.to presso la sede legale dell'Ente in Roma, al Viale Oxford 81, e/o presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, alla Via dei Portoghesi 12;

- RESISTENTE -

per l'annullamento, previa sospensione

- del provvedimento, pubblicato in data 20 giugno 2024, contenente l'elenco dei nominativi dei candidati giudicati idonei a seguito della prova orale nel concorso pubblico in forma aggregata a n. 485 posti Area degli Operatori-Profilo Professionali del Ruolo Sociosanitario indetto dall'Azienda capofila Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata, nella parte in cui non include il ricorrente, e dei relativi verbali;

- **del verbale di valutazione delle prove orali redatto il 20 giugno 2024 dalla II Sottocommissione esaminatrice, nominata sensi del D.P.R. n. 220 del 27/3/2001, dell'art. 3 della L. n. 56 del 19/6/2019 nonché dell'art. 35 quater del D.lgs. n. 165/01 e s.m.i, sessione d'esame delle ore 11.00, limitatamente alla parte in cui la prova della ricorrente è stata giudicata insufficiente;**
- **di tutti gli atti annessi, antecedenti, connessi**

Nonché ai sensi dell'art. 116 c.p.a.

per l'annullamento

- del silenzio-rigetto formatosi, ai sensi dell'art.25 c.4 L.241/90, con il decorso del termine di 30 giorni dalla formale istanza di accesso inviata a mezzo PEC dalla ricorrente all'Ente qui resistente in data 13.07.2024 (doc. 1) nonché per l'accertamento del diritto dell'istante a prendere visione e ottenere copia dei documenti richiesti con la suddetta istanza del 13.07.2024 con la conseguente condanna nei confronti dell'Ente resistente ad esibire la documentazione richiesta.

FATTO

La sig.ra Liana Di Roma ha partecipato al bando di concorso pubblico in forma aggregata, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di n. 485 posti complessivi, per il profilo professionale di Operatore Sociosanitario, indetto dalla Fondazione PTV – Policlinico Tor Vergata e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 72 del 7.9.2023 (doc. 2).

In particolare, l'art. 11 del bando prevedeva due prove di esame: una prova pratica, consistente nell'esecuzione e/o illustrazione di tecniche specifiche

connesse alla qualificazione professionale richiesta, e una prova orale vertente sull'approfondimento delle materie di cui alla prova pratica. Nell'ambito della prova orale era previsto inoltre che fosse accertata la conoscenza della lingua inglese e la conoscenza dell'uso di apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

Il punteggio riservato alle prove d'esame era pari a punti 60, di cui 30 per la prova pratica (valutazione di sufficienza per l'ammissione alla prova orale 21/30) e 30 per la prova orale (valutazione di sufficienza 21/30).

Altri 40 punti erano poi riservati alla valutazione dei titoli, il tutto quindi in ossequio all'art. 8, quarto comma, D.P.R. n. 220/01.

Ciò posto, la ricorrente veniva quindi regolarmente inserita nell'elenco dei candidati ammessi al concorso, con codice di domanda n. 3927858 giusta DDG n. 95 del 26.1.2024 (doc. 3).

Superata la prova pratica, con la valutazione di 27\30 l'odierna ricorrente sosteneva la prova orale il giorno 20.06.2024, alle ore 11.00, innanzi la II sottocommissione di esame.

La sera stessa, mediante la pubblicazione degli esiti esami sul sito della Fondazione PTV Policlinico di Tor Vergata, apprendeva di aver riportato un giudizio di 10 punti alla prova orale, e dunque di non essere stata giudicata idonea.

A questo punto, anche al fine di comprendere il ragionamento seguito dall'organo valutativo per l'assegnazione del punteggio alla prova orale, con PEC del 13.07.2024, la ricorrente formulava apposita istanza di accesso agli atti per acquisire i verbali della Commissione relativi ai criteri generali di valutazione e, più nel dettaglio, i verbali di valutazione della propria prova

orale sostenuta come detto il giorno 20.06.2024.

Trascorrevano tuttavia 30 giorni, senza che l'Ente fornisse non soltanto la documentazione richiesta, ma neppure un qualche diverso tipo di riscontro.

E' evidente che l'assenza del dovuto riscontro alle suddette richieste ha provocato un grave pregiudizio alla ricorrente e agli scriventi difensori che, pertanto, sono costretti a proporre il presente ricorso al "buio" e, quindi, senza verificare prima attraverso i verbali della Commissione quanto di qui a poco si sosterrà.

Ad ogni modo, pare indubitabile che l'accaduto giustifichi, dunque, il contestuale ricorso ex art.116 c.p.a. volto al necessario ottenimento della documentazione richiesta.

Alla luce di quanto esposto e per come si chiarirà brevemente di seguito, è di tutta evidenza l'interesse della ricorrente all'accoglimento del presente ricorso in ragione dei seguenti

MOTIVI

1) Violazione e falsa applicazione del D.P.R. 27 marzo 2001 n. 220 e succ. mod. int., in particolare degli artt. 10 e 16. Eccesso di potere sotto molteplici profili. Violazione e falsa applicazione delle procedure di gara come disciplinate dal Bando pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 72 del 7.9.2023. Violazione dei principi di collegialità. Violazione dei principi generali in materia di valutazione delle prove concorsuali.

Come esposto in narrativa, la II sottocommissione, nella seduta del 20.06.2024, ha attribuito alla prova orale della ricorrente il punteggio complessivo di 10, insufficiente per il raggiungimento dell'idoneità.

Orbene, tralasciando per il momento ogni considerazione in ordine alla sindacabilità della suddetta valutazione, va da subito rilevato che tale giudizio di non idoneità è comunque viziato per illegittima composizione della commissione giudicatrice.

Afferma la ricorrente, infatti, che al momento dell'ingresso nella stanza virtuale e per tutta la durata dell'esame, svolto in modalità online, era presente un solo membro della Commissione.

Sul punto, si palesa evidente la violazione dell'art. 10, co. 2, D.P.R. 220/01, secondo cui *“La commissione deve procedere, alla presenza di tutti i componenti, alla determinazione dei criteri generali per la valutazione dei titoli, all'esame degli stessi, alla predisposizione ed alla valutazione della prova scritta, alla effettuazione delle prove pratiche, all'espletamento delle prove orali, ed alla formulazione della graduatoria di merito dei candidati”*.

D'altronde, anche il successivo art. 16, co. 2, del richiamato D.P.R. dispone inequivocabilmente che *“L'esame orale si svolge, nel giorno stabilito, alla presenza della intera commissione in sala aperta al pubblico”*.

Sul punto, va anche osservato che lo stesso Bando di gara (art. 7) prevedeva la possibilità che fossero nominate una o più sottocommissioni, precisando tuttavia che dovessero essere riunite *nella stessa composizione della commissione del concorso* – ovvero alla presenza del presidente e di altri due membri.

Ed allora, occorre evidenziare l'esigenza inderogabile della presenza dell'intero collegio quanto meno durante lo svolgimento della prova orale, atteso che *“E' irrilevante la irregolare composizione della Commissione*

*allorchè essa pone in essere (non già una attività decisoria e valutativa ma) una mera attività preparatoria e istruttoria, il che accade, per esempio, allorchè proceda agli incombeni relativi al momento dell'abbinamento degli elaborati, delle buste, al rimescolamento, all'apposizione del numero progressivo sulla busta maggiore. Infatti, in sede di operazioni concorsuali, non si richiede la presenza della Commissione giudicatrice al suo completo in tutte le fasi del procedimento, **dovendo la regola del collegio perfetto, trovare osservanza in tutti i momenti in cui vengono adottate determinazioni rilevanti ai fini della valutazione dei candidati** (fissazione dei criteri di massima e valutazione delle prove concorsuali; selezione degli argomenti e redazione delle tracce della prova scritta; determinazione dei quesiti da sottoporre ai candidati nelle prove orali; correzione degli elaborati e svolgimento delle prove orali) ovvero in ogni altro caso in cui ciò sia espressamente previsto dalla regolamentazione del concorso, non imponendo le operazioni concorsuali di carattere meramente istruttorio o preparatorio la presenza di tutti i componenti del collegio” (T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. IV, n. 195/23).*

E' ormai consolidato l'orientamento secondo cui “nei pubblici concorsi il modus procedendi deve essere effettivamente compatibile col rispetto del principio del collegio perfetto che, per costante giurisprudenza, deve permeare in primo luogo e soprattutto le attività della Commissione di concorso nella fase di esame e valutazione delle prove d'esame da correggere” (Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 997/16).

Ciò chiarito, ed al fine di fornire prova di quanto affermato, come rappresentato in premessa la ricorrente ha presentato formale istanza di

accesso agli atti in data 13.07.2024 rimasta tuttavia priva di riscontro.

Ad ogni buon conto, come si preciserà in seguito si chiede fin d'ora che codesto ecc.mo Tribunale voglia ai sensi dell'art. 63 co. 2 e dell'art. 64 co. 3 c.p.a. ordinare all'Ente resistente di depositare i verbali di correzione nonché le registrazioni video dell'esame sostenuto dalla ricorrente – unico elemento oggettivo dal quale desumere la fondatezza o meno di quanto sostenuto.

1.1) Segue.

La nomina della commissione d'esame è avvenuta con Deliberazione del Direttore Generale n. 298 del 06.03.2024 (doc. 4) poi rettificata ed integrata in via definitiva con successiva Deliberazione del Direttore Generale n. 503 del 23.04.2024 (doc. 5).

Da quest'ultimo provvedimento, si evince che il Presidente di commissione, coadiuvato da un solo Presidente supplente, ricopriva anche la funzione di Presidente di tutte le sottocommissioni.

Orbene, atteso che il giorno in cui la ricorrente ha sostenuto la prova orale (20.06.2024 ore 11:00) innanzi alla seconda sottocommissione (doc. 6) si sono contestualmente tenute le prove orali di altri candidati anche innanzi alla prima (doc. 7) la terza (doc. 8) la quarta (doc. 9) e la quinta sottocommissione (doc. 10), emerge con ulteriore evidenza la necessità di prendere visione non soltanto dei verbali di correzione della prima, ma anche delle altre sottocommissioni riunite per la stessa data del 20.06.2024.

Ed infatti, è agevole ipotizzare che né il Presidente di commissione, né il suo supplente, potessero contestualmente esaminare più candidati nello stesso tempo e innanzi sottocommissioni diverse.

Ecco quindi spiegata la doglianza della ricorrente, relativa alla composizione delle singole sottocommissioni, che devono essere formate inderogabilmente da tre membri.

La circostanza appare dirimente, ai fini della corretta applicazione del principio del collegio perfetto nei pubblici concorsi.

Tuttavia, stante il richiamato mancato riscontro alla formale istanza di accesso agli atti, non è stato possibile allo stato fornire documentazione a supporto di quanto sostenuto.

2) Difetto di imparzialità, pubblicità e trasparenza; arbitrarietà e irragionevolezza nel ricalcolo dei punteggi dei candidati; disparità di trattamento e ingiustizia manifesta; eccesso di potere.

L'inattendibilità ed illogicità dell'operato della sottocommissione emerge, ancora, sotto ulteriori profili.

a) In primo luogo, ci si riferisce alla circostanza che, da quanto emerge dal provvedimento impugnato, in appena 1 ora, dalle ore 11:00 alle 12:00, sono stati esaminati, valutati e giudicati ben 13 candidati.

A ciascuno sarebbero stati mediamente concessi quindi 4 minuti (!) per dimostrare le proprie competenze sotto 3 diversi aspetti: conoscenza della lingua inglese, conoscenza dell'uso e delle apparecchiature informatiche, approfondimento delle materie di cui alla prova pratica (art. 11 bando di gara).

Analogo discorso potrà verosimilmente farsi anche per tutte le operazioni di valutazione e verbalizzazione.

Orbene, non ignora questa difesa l'orientamento giurisprudenziale in base al quale non sarebbe valutabile in sede di legittimità la congruità del tempo

dedicato dalla commissione alla valutazione delle prove d'esame, sia per la mancanza di una predeterminazione normativa dei tempi, sia per l'impossibilità di stabilire quali concorrenti abbiano fruito di maggiore o minore considerazione.

Tuttavia, la congruità del tempo dell'azione amministrativa, al di là della sussistenza di predeterminazioni, è principio teso a garantire la serietà ed attendibilità dell'operato, che nella fattispecie consiste nella applicazione di criteri tecnico scientifici nella valutazione della prova, con la finalità di valutare l'idoneità del candidato allo svolgimento della professione di operatore sociosanitario.

Perché il procedimento stesso risulti attendibile, dunque, è necessario quantomeno che i tempi dell'esame orale prima e quelli di valutazione collegiale poi, debbano essere congrui.

Ebbene, la circostanza che manchi un parametro normativo che a priori stabilisca un congruo minutaggio – peraltro, tecnicamente nemmeno ipotizzabile in considerazione del diverso grado di approfondimento a cui ciascun candidato può legittimamente essere sottoposto – di certo non vale a ritenere di per sé congruo qualsiasi minutaggio effettivamente dedicato dalla Commissione alle operazioni di esame.

Non è dubitabile però che appare illogico ed irragionevole che in 1 ora si siano potuti esaminare collegialmente ben 13 candidati, ognuno dei quali in tre ambiti di competenza completamente diversi tra loro.

Con la conseguenza che l'eccessiva compressione dei tempi di esame – mediamente 4 minuti a candidato - si pone in contrasto con gli obiettivi di puntuale, corretta e adeguata valutazione, con eccesso di potere per

irragionevolezza, illogicità, sviamento e cattivo uso della discrezionalità tecnico – amministrativa.

b) In secondo luogo, fermo quanto sopra, il provvedimento di non idoneità impugnato è illegittimo laddove esso si limita ad attribuire un mero punteggio numerico ai singoli candidati, senza alcuna specificazione - né contestuale, né in alcun altro atto della selezione - delle modalità di assegnazione dei punteggi e dei criteri di valutazione dell'esame, peraltro vertente come sopra indicato su tre discipline distinte.

Tale *modus operandi* è palesemente ed irrimediabilmente confliggente con i principi generali in tema di procedure di comparative volte all'affidamento di incarichi pubblici, che devono essere ispirate alla trasparenza ed imparzialità nella valutazione dei candidati, al fine sia di garantire la parità di trattamento tra i concorrenti sia di consentire che l'attribuzione degli incarichi avvenga all'esito di un'adeguata valutazione e valorizzazione del merito per un proficuo svolgimento delle funzioni.

Questa difesa è ben a conoscenza dello stabile orientamento giurisprudenziale secondo cui il punteggio numerico è idoneo ad integrare una motivazione sufficiente, purchè però siano prefissati con chiarezza i criteri di valutazione.

Nel caso di specie, non vi è traccia dei criteri di giudizio utilizzati dalla commissione esaminatrice.

Ciò anche in contrasto, peraltro, con il dettato normativo previsto dal D.lgs. n. 165/2001, art. 35 quater, co. 3, *“Le commissioni esaminatrici dei concorsi possono essere suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un*

segretario aggiunto. Per ciascuna sottocommissione è nominato un presidente. La commissione definisce in una seduta plenaria preparatoria procedure e criteri di valutazione omogenei e vincolanti per tutte le sottocommissioni. Tali procedure e criteri di valutazione sono pubblicati nel sito internet dell'amministrazione procedente contestualmente alla graduatoria finale. All'attuazione del presente comma le amministrazioni provvedono nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente".

In sintesi, *"l'utilizzo del solo punteggio numerico ai fini della valutazione delle prove concorsuali può essere sì sufficiente, ma nel solo caso in cui risultino definiti criteri di massima, anche a livello generale, e precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato"* (ex multis, **Cons. Stato, Sez. IV, n. 4745/2018**).

Senza omettere di considerare che in difetto di tali specificazioni ed allegazioni, inoltre, risulta fortemente compresso anche il diritto di difesa dei concorrenti, che, non essendo in grado di conoscere i criteri seguiti nella valutazione delle prove, vedono penalizzato il diritto costituzionalmente protetto di agire in giudizio per la piena tutela dei loro diritti.

c) Nel caso di specie, poi, emerge con ogni evidenza un ulteriore profilo di illegittimità.

Come anticipato in premessa, infatti, la sig.ra Di Roma ha conseguito un punteggio di eccellenza alla prova pratica (27/30) (doc. 11) per ottenere viceversa una valutazione di totale inadeguatezza alla prova orale (10/30).

Fermo quanto sopra sostenuto, in ipotesi come quella in esame, dove affiora una totale discrepanza tra le valutazioni delle due prove, il giudizio finale

non può non evidenziare una situazione di anomalia, da superare con un supplemento d'indagine o, quantomeno, con un approfondimento motivazionale specifico.

Diversamente opinando infatti, le fasi precedenti al colloquio finale risulterebbero di grado meramente preparatorio.

E ciò tanto più alla luce di due aspetti: anzitutto, la prova pratica era basata su domande in forma scritta a risposta multipla, fondata quindi sulla oggettività delle risposte date.

Ed ancora, come previsto specificatamente dal bando, la prova orale era *“vertente sull’approfondimento delle materie di cui alla prova pratica”*.

Laddove le due prove avessero avuto ad oggetto argomenti diversi, ben si sarebbe potuto motivare, con il solo voto numerico, che un candidato abbia superato brillantemente una prova per poi rivelarsi palesemente insufficiente nell'altra.

Ma allorquando, durante la prova orale, la Commissione ritiene di *“ribaltare”* in maniera così clamorosa il risultato oggettivo frutto della prova pratica – vertente, come richiesto dal bando, sulle stesse materie – appare doveroso fornire uno straccio di motivazione a supporto della valutazione proposta.

(In situazione analoga, *“Nel caso di specie il giudizio finale di inidoneità da parte della Commissione, nonostante la divergenza con le risultanze istruttorie precedenti, si è limitato a richiamare la diversa opinione di chi ha svolto il colloquio rispetto alle risultanze precedenti, senza spiegare in modo analitico le ragioni dei differenti esiti tra le varie fasi e della ragionevolezza di una scelta rispetto all'altra”*, **T.A.R. Lazio, Roma, Sez.**

I, Sent. N. 3838/24).

Anche sotto questo profilo appare una macroscopica irragionevolezza della valutazione della Commissione, illogica, irragionevole e tale da poter assurgere alla figura dell'eccesso di potere.

3) Ex art. 116 c.p.a. – Violazione dei principi di pubblicità, buon andamento, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa. Violazione degli artt. 3, 22, 24 della L. 241/90. Difetto di motivazione. Accertamento e declaratoria del diritto di accesso ed emanazione di ordine di esibizione di documenti concorsuali richiesti con istanza di accesso agli atti.

In premessa si è detto che, con la PEC del 13.07.2024 la ricorrente ha inoltrato istanza di accesso per acquisire “ai fini difensivi” tutta la documentazione relativa al concorso e segnatamente: elaborato scritto, verbali di correzione, griglie di valutazione e video registrazioni, della candidata; elaborato scritto, verbali di correzione, griglie di valutazione e video registrazioni, dei candidati giudicati idonei dalla Commissione.

Tuttavia, del tutto illegittimamente, l'Amministrazione non ha mai riscontrato tale richiesta di fatto negando la possibilità alla ricorrente di verificare la regolarità della composizione della commissione e la correttezza dell'iter valutativo adottato.

Tale silenzio - diniego è palesemente illegittimo per le seguenti ragioni.

E' principio consolidato in giurisprudenza che, sulla base di quanto previsto dagli artt. 22 e ss. della L. n. 241/90, in materia di pubblici concorsi, il diritto di accesso deve essere sempre garantito al candidato a cui deve essere

consentito di acquisire, con l'accesso, le domande, i documenti prodotti dai candidati, i verbali, le schede di valutazione che lo riguardano nell'ambito di un concorso pubblico.

Per le ragioni sopra esposte, e anche al fine di veder pienamente esercitato il proprio diritto alla difesa, così come garantito dall'art. 24 della Costituzione, la ricorrente ha interesse a prendere visione della documentazione inerente al concorso e oggetto dell'istanza il cui accesso è stato indebitamente negato dalla Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata.

Si ribadisce nuovamente che gli scriventi procuratori sono stati costretti a proporre il presente ricorso in maniera esplorativa, in assenza dei verbali di valutazione debitamente richiesti all'Ente.

In questa sede si chiede dunque l'accertamento e la declaratoria del diritto di accesso e la conseguente emanazione di un ordine di esibizione per l'estrazione della documentazione richiesta dalla ricorrente nella propria istanza di accesso.

In via istruttoria

Si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito, voglia ordinare alla Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata di esibire la documentazione richiesta con istanza di accesso del 13.07.2024 e di disporre altresì un ordine istruttorio nei confronti dell'Ente resistente affinché produca la registrazione video della seduta degli esami orali del 20.06.2024, ore 11:00, II sottocommissione, nonché i verbali degli esami orali svolti innanzi le altre sottocommissioni il giorno 20.06.2024, ore 11.00, ai sensi degli artt. 63, co. 1, e 64, co. 3, c.p.a.

Sull'istanza di sospensione

Il danno grave ed irreparabile deriva dalla mancata idoneità e quindi alla ammissione in graduatoria del concorso “*de qua*”, di imminente pubblicazione, e può essere superato con l’ammissione con riserva alla graduatoria ovvero con la rinnovazione dello svolgimento della prova orale. Con l’ulteriore annotazione che grave è il danno che patisce il ricorrente anche sotto il profilo della perdita di opportunità di lavoro e di arricchimento professionale.

P.Q.M.

SI CONCLUDE

Affinchè codesto Ecc.mo Tribunale, in accoglimento del presente ricorso, voglia, previa sospensione:

- annullare il provvedimento, pubblicato in data 20 giugno 2024, contenente l’elenco dei nominativi dei candidati giudicati, nella parte in cui non include la ricorrente, con conseguente diritto all’ammissione con riserva in graduatoria e alla ripetizione della prova orale;
- accertare e dichiarare, ai sensi dell’art.116 c.p.a., il diritto di accesso e l’illegittimità del silenzio-rigetto opposto dalla Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata all’istanza proposta dalla ricorrente in data 13.07.2024.

Con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese di giudizio.

Si dichiara che la presente controversia ha valore indeterminato ed attiene al reclutamento al pubblico impiego, è dovuto pertanto un contributo unificato nella misura di € 325,00.

Si producono documenti come da foliaro.

Avv. Gianandrea Perrella

Avv. Saverio Curcio